

no, si conviene espressamente fra
le parti, che accanto alle case del detto
ex-fondo Bardo sarà costruito all'ingi-
della convenuta locazione uno stallone
a spese del Sig. Ballo e col consenso dei locatari.

Articolo quattordicesimo.

Il fittuario si sottopone a tutti i casi
fostuiti, ordinari e straordinari previsti,
o non previsti dal mente degli articoli
1620 e 1621 Codice Civile.

Articolo quindicesimo.

A garanzia e garanzia dell'estaglio con-
venuto ed all'osservanza dei patti di
sopra il Sig. Ballo Matteo fu Gaspare
non sottopone speciale e convenzio-
nale ipoteca sopra immobili, però
non di meno si obbliga di osser-
vare fedelmente in favore degli eccel-
sissimi gabellanti Signori Don Cristia-
no Alvarez, Don Felice, Duca di Pinone
e Courasti, tutti i patti e condizioni
stabilite nel presente atto e di paga-
re l'anno estaglio nei termini
sopra stabilite e in mancanza della
osservanza degli stessi patti o

296
del pagamento dell'estaglio sarà re-
sponsabile di tutti i danni interessi
e spese.

Articolo sedicesimo.

Per l'esecuzione del presente atto le parti
eleggono domicilio agli eccel-^{lenti} gabell-
lanti qui in Pebera nella casa dell'Am-
ministrazione sita in via Saponaria,
ed il Sig. Matteo Ballo fu Gaspare pure
in Pebera nella casa di sua abitazione
sita in via S. Pietro Siciliano.

Articolo diciassettesimo.

Il fittuario Sig. Ballo Matteo si obbli-
ga di portare qui in Pebera ogni
anno a sue esclusive spese nella
casa dell'Amministrazione degli eccel-^{lenti}
gabellanti sita come sopra, carichi di un pa-
ghia di giganti di buona qualità per ser-
vire ad uso dei campieri addetti alla stessa
amministrazione.

Articolo diciottesimo.

Le spese del presente atto, e di registro
restano metà a carico per ciascuno delle
parti contraenti, cioè metà a carico
del Sig. Pietro Biccarello nel nome e metà